



# COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA

---

## ORDINANZA SINDACALE

---

**N. 26 del 18-05-2020**

**OGGETTO:** EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE CERIMONIE FUNEBRI..

- Visti:
  - la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
  - i Decreti Legge:
    1. 23.02.2020, n. 6, convertito in L. n. 13 del 05.03.2020, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
    2. 25.03.2020, n. 19 convertito in L., recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
    3. 16.05.2020, n. 33 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, i commi 8 e 11 dell’art. 1, che recitano:
      - 8) “*E’ vietato l’assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”;
      - 11) “*Le funzioni religiose con la partecipazioni di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio*”;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17.05.2020 con il quale sono state aggiornate le misure per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, disposte con i precedenti D.P.C.M. (da ultimo in data 26.04.2020), a far data dal 18.05.2020 e fino al 14.06.2020, disponendo la progressiva riapertura delle attività e lo sblocco degli spostamenti delle persone, previa predisposizione di linee guida e protocolli da definire a livello centrale e/o regionale ed il rispetto delle misure di distanziamento sociale e, in particolare, l’art. 1, c. 1, lett. o) che recita “*Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7*” e l’Allegato n. 1 “*Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo*”;
- Evidenziato che le cerimonie funebri nel Capoluogo si svolgono abitualmente nella Chiesa Parrocchiale di San Silvestro Papa e che i feretri destinati alla sepoltura nel Cimitero del Capoluogo vengono tradizionalmente accompagnati a piedi, in processione, attraversando il centro del paese;
- Ritenuto necessario, per assicurare il normale svolgimento della vita comunitaria nel rispetto delle misure atte ad evitare gli assembramenti, spostare le cerimonie funebri nella Chiesa di San Francesco, posta in Via Monte di Sopra, adiacente al Cimitero;
- Ritenuto altresì, stanti il contingentamento delle presenze e le misure di distanziamento sociale generali disposti per la partecipazione alle cerimonie religiose nei luoghi di culto, limitare la partecipazione alle cerimonie funebri in tutte le Chiese del territorio comunale, ai soli familiari e congiunti più stretti nel limite della capienza degli immobili;

- Nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- In applicazione di quanto sopra richiamato, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria;

### **ORDINA**

Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, **con effetto immediato e fino a revoca:**

1. Lo spostamento delle cerimonie funebri nel Capoluogo dalla Chiesa Parrocchiale di San Silvestro alla Chiesa di San Francesco, posta in Via Monte di Sopra, adiacente al Cimitero.
2. Di limitare la partecipazione alle cerimonie funebri in tutte le Chiese del territorio comunale, ai soli familiari e congiunti più stretti, nel limite della capienza degli immobili e nel rispetto delle misure di distanziamento previste dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle cerimonie religiose nei luoghi di culto.

### **DISPONE**

- La divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute opportune alla cittadinanza;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Fanano;
- La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Parrocchia di Fanano, alle Imprese Funebri operanti nel territorio, alla Prefettura di Modena, al Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano, alla Stazione Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di Sanità Pubblica del Distretto di Pavullo n/F dell'AUSL di Modena, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed alle Associazioni di categoria rappresentate nel territorio.

La presente ordinanza potrà essere integrata, modificata o revocata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente normativa.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.

**IL SINDACO**  
**(F.to Sig. Stefano Muzzarelli)**